



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

REGOLAMENTO RELATIVO AI COMPENSI DELLE SOCIETÀ NON QUOTATE A CONTROLLO PUBBLICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di procedure per l'emanazione di regolamenti governativi;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede che gli organi di Governo esercitino le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge di cui al punto precedente, concernente il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche anche per quanto riguarda la razionalizzazione dei criteri per le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati (di seguito "Testo Unico");

VISTO l'articolo 1, comma 5, del Testo Unico che prevede che le disposizioni del medesimo Testo Unico si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate nonché alle società da esse controllate;

VISTO l'articolo 11 del Testo Unico in materia, tra l'altro, di governance e regole di funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo nonché di contenimento dei trattamenti economici dei componenti degli organi sociali e dei dipendenti delle società a controllo pubblico;

VISTO, in particolare, l'articolo 11, comma 6, del Testo Unico secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli

amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta;

VISTO, in particolare, l'articolo 23 del citato Testo Unico, il quale prevede che le disposizioni del Testo Unico si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 23-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in materia, tra l'altro, di criteri e principi per la determinazione dei compensi e per l'informativa all'assemblea dei soci in ottica di trasparenza;

VISTO il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, concernente la classificazione in tre fasce di complessità delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, che, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del Testo Unico, continua a produrre i propri effetti fino all'adozione del presente decreto;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente, tra l'altro, la disciplina delle società di gestione collettiva del risparmio, e in particolare l'articolo 35undecies che definisce i gestori di fondi di investimento alternativi sottosoglia;

VISTO il regolamento congiunto di Banca d'Italia e di Consob del 29 ottobre 2007 e i successivi atti di modifica, che prevede, tra l'altro, che i gestori di fondi di investimento alternativi, ad eccezione dei gestori sottosoglia, adottino politiche e prassi di remunerazione e incentivazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione dei rischi e che siano altresì coerenti con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria del gestore e dei fondi gestiti;

VISTO l'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza;

CONSIDERATO che la migliore prassi comune ai mercati finanziari prevede che la remunerazione: a) degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa; b) degli amministratori esecutivi e dei dirigenti e dipendenti sia definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo della creazione di valore per i soci; c) sia adeguata e coerente con la struttura organizzativa secondo criteri oggettivi che tengano conto del ruolo e delle funzioni definite all'interno dell'azienda;

ACQUISITA l'intesa in Conferenza unificata in data....

ACQUISITO il parere n. ...del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente ... e del...;

VISTA la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. ...del...

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle società a controllo pubblico come definite dal Testo Unico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle società quotate e alle società da esse controllate, così come previsto dal Testo Unico.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 2

(Classificazione delle società per fasce di complessità)

1. Le società alle quali è applicabile il presente decreto sono classificate in cinque fasce, determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessità organizzativa, gestionale e le dimensioni economiche delle stesse società. Tali indicatori - da desumere dai bilanci approvati, consolidati ove esistenti - sono: a) “valore della produzione”; b) “totale dell’attivo patrimoniale e fondi gestiti per conto terzi”; c) “numero dei dipendenti”. Relativamente a tali indicatori, si fa riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi, o del numero inferiore disponibile. Nel caso di società che redigono il bilancio secondo gli schemi previsti per gli intermediari finanziari, per “valore della produzione” si intende il “margine di intermediazione”. Nel caso di società di nuova costituzione, l’atto deliberativo adottato dalla PA, contenente gli elementi essenziali dell’atto costitutivo, redatto in conformità alle disposizioni del Testo Unico, prevede la fascia nella quale la società è classificata per il primo triennio di gestione.
2. Sulla base degli indicatori di cui al comma 1, le fasce sono così individuate, tenendo presente, per le fasce da n. 1 a n. 4, la necessità di possedere il livello di soglia minimo previsto per almeno due dei seguenti parametri:

Tabella 1

Fascia	Valore della produzione (milioni di Euro)	Totale dell'attivo patrimoniale e fondi gestiti per conto terzi (milioni di Euro)	Numero dei dipendenti (unità)
1	≥200	≥1000	≥1000
2	≥130	≥500	≥500
3	≥80	≥150	≥250
4	≥30	≥50	≥100
5	<30	<50	<100

3. Al fine di garantire coerenza rispetto agli *asset* patrimoniali gestiti, le società che abbiano un patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro, con riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi approvati, qualora siano classificabili rispetto ai suddetti parametri nelle fasce n. 3 e n. 4, sono classificate comunque nella fascia n. 2; qualora siano classificabili rispetto ai suddetti parametri nella fascia n. 5, sono classificate comunque nella fascia n. 3.
4. Le società che gestiscono fondi di investimento alternativi sopra la soglia di cui all'articolo 35-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla disciplina applicabile in tema di definizione della remunerazione e tenuto conto della complessità operativa e dei conseguenti assetti organizzativi necessari al presidio dei rischi, ricadono nella fascia n. 1.
5. Le società che svolgono funzioni di stazione appaltante qualificata e/o centrale di committenza per la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione del ruolo strategico per il contenimento dei costi della pubblica amministrazione e della complessità dell'attività gestionale, anche in riferimento agli aspetti procedurali e della molteplicità dei settori merceologici, ricadono nella fascia n. 1 qualora abbiano pubblicato bandi o inviato lettere di invito per un valore medio superiore a 1.000 milioni di euro nel triennio ovvero nella fascia immediatamente superiore, esclusa la n. 1, a quella di appartenenza qualora abbiano superato il valore di 300 milioni di euro nel triennio.
6. Al fine di garantire coerenza con la complessità dell'attività gestionale riferita al particolare settore di appartenenza, le società di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, classificabili rispetto ai suddetti parametri nelle fasce n. 4 e n. 5, che abbiano un patrimonio netto compreso tra 20 e 100 milioni di euro, nonché un totale dell'attività patrimoniale e fondi gestiti per conto terzi non inferiore a 150 milioni di euro, con riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi, sono classificate comunque nella fascia immediatamente superiore a quella di appartenenza.

Articolo 3

(Limite massimo dei trattamenti economici)

1. Per ciascuna fascia di classificazione individuata ai sensi dell'articolo 2, l'importo massimo complessivo del trattamento economico annuo, comprensivo della parte variabile, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, che può essere corrisposto agli amministratori unici, agli amministratori delegati, ai dirigenti e ai dipendenti, è determinato come segue:

Tabella 2	
Fascia	Limite al trattamento economico amministratore unico, amministratore delegato, dirigenti e dipendenti (% del limite massimo di euro 240.000)
1	240.000 (100%)
2	216.000 (90%)
3	192.000 (80%)
4	168.000 (70%)
5	120.000 (50%)

2. La parte variabile del trattamento economico annuo, che deve essere determinata a favore dell'amministratore unico ovvero dell'amministratore delegato, non può essere inferiore al 30 per cento della componente fissa e deve essere commisurata al raggiungimento di obiettivi di performance, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, miglioramento del risultato operativo, efficientamento della struttura organizzativa, riduzione dei costi di struttura. In ogni caso, gli obiettivi di performance sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per i soci e al conseguimento di risultati positivi di gestione.
3. La parte variabile del trattamento economico annuo viene corrisposta solo in presenza di un margine operativo lordo positivo.
4. In caso di autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci all'attribuzione da parte dell'organo amministrativo collegiale di deleghe al presidente, ove diverso dall'amministratore delegato, il relativo trattamento economico annuo riconosciuto per il loro esercizio non può essere superiore al 30 per cento del compenso massimo previsto per l'amministratore delegato della rispettiva fascia di appartenenza, di cui al precedente comma 1. In via eccezionale, tenuto conto dell'ampiezza e della complessità delle deleghe attribuite al presidente, il Consiglio di amministrazione può riconoscere al presidente una percentuale superiore al 30 per cento di cui al periodo precedente, fermo restando che la somma dei trattamenti economici dell'amministratore delegato e del presidente con deleghe non può superare il corrispondente limite indicato nella tabella 2 del presente decreto, maggiorato del 30 per cento.
5. I trattamenti economici del presidente e dell'amministratore delegato non possono essere cumulati in capo alla medesima persona. In presenza di un rapporto di lavoro instaurato con la società e del contemporaneo svolgimento dell'incarico di componente dell'organo di

amministrazione, non vi può essere il cumulo anche parziale dei compensi. I trattamenti economici percepiti ai sensi del comma 1 non sono cumulabili con quelli previsti al successivo comma 6.

6. I compensi assembleari annuali degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo sono commisurati all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa. In ogni caso l'importo massimo dei compensi annuali non può comunque eccedere i limiti, di seguito elencati, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario:

Tabella 3				
Fascia	Limite al trattamento economico assembleare (euro)			
	Presidente dell'organo di controllo	Componente effettivo dell'organo di controllo	Presidente dell'organo amministrativo	Componente dell'organo amministrativo
1	30.000	20.000	35.000	23.000
2	25.000	16.000	30.000	19.000
3	20.000	13.000	25.000	16.000
4	16.000	10.000	20.000	13.000
5	12.000	8.000	15.000	10.000

7. I limiti stabiliti dal presente articolo si riferiscono al trattamento economico annuo in qualsiasi forma riconosciuto, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica, nonché le spese di vitto e alloggio diverse da quelle di trasferta, che ai sensi della normativa vigente o della prassi interpretativa concorrono alla formazione del reddito imponibile.
8. I limiti del presente articolo concorrono al trattamento economico annuo onnicomprensivo che, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, non può comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.
9. La carica di vice presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
10. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

11. Nei limiti fissati dai commi precedenti, le società, nell'ambito della autonomia gestionale, e nell'ottica di garantire un'adeguata e coerente politica di remunerazione, determinano i trattamenti economici da corrispondere, agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, secondo principi oggettivi e trasparenti, tenendo conto dell'ampiezza delle deleghe effettivamente attribuite, della posizione aziendale ricoperta e dei connessi profili di responsabilità gestionale-organizzativa nonché in considerazione del contributo effettivamente apportato all'interno dell'organizzazione, pesando ciascun ruolo e graduando il connesso livello di remunerazione in funzione delle competenze espresse nel concreto assolvimento dei relativi compiti.

Articolo 4

(Monitoraggio e verifica)

1. Le società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti fissato con il presente decreto, e forniscono informativa ai soci pubblici sulle politiche di remunerazione che riflettono e promuovono una sana, prudente ed efficace gestione tenuto conto dei risultati economici e della situazione patrimoniale e finanziaria della società stessa.
2. Al fine di quanto previsto al precedente comma, l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, riferisce all'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, attraverso una relazione sulla remunerazione in merito alla politica adottata in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo.
3. La relazione di cui al precedente comma, nel dare evidenza del possesso degli indicatori dimensionali e dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto ai fini dell'individuazione della fascia di appartenenza, illustra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità perseguite con la politica di remunerazione, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alle componenti fissa e variabile e, riguardo alla componente variabile, una descrizione degli obiettivi di performance, in base ai quali viene corrisposta. La relazione deve dare evidenza del trattamento economico annuo deliberato ed erogato, distinto nelle sue diverse componenti: fissa, variabile ed eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica, incluse le spese di vitto e alloggio diverse da quelle di trasferta. La relazione deve contenere altresì una mappatura dell'organigramma aziendale con evidenza delle posizioni apicali, dei criteri utilizzati per la pesatura di ciascun ruolo e dei corrispondenti livelli retributivi.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO